

Ricorso proposto il 4 maggio 2021 — Fidelity National Information Services/EUIPO — IFIS (FIS)**(Causa T-237/21)**

(2021/C 252/38)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Fidelity National Information Services, Inc. (Jacksonville, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: P. Wilhelm, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Banca IFIS SpA (Mestre, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo «FIS» — Domanda di registrazione n. 13 232 236

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 febbraio 2021 nel procedimento R 1460/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 5 maggio 2021 — Varabei/Consiglio**(Causa T-245/21)**

(2021/C 252/39)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Mikalai Mikalevich Varabei (Novopolotsk, Bielorussia) (rappresentanti: G. Kremslehner, H. Kühnert, avvocati, e M. Lester, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare con effetto immediato la decisione (PESC) 2021/353 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ⁽¹⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/339 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, che attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia ⁽²⁾.

— condannare il Consiglio a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente su manifesti errori di valutazione. Il ricorrente adduce che il Consiglio non ha fornito alcuna spiegazione su come gli interessi d'affari del ricorrente dimostrino che il ricorrente trae vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostiene. Al contrario, gli interessi del ricorrente nei settori petrolifero, del transito di carbone e bancario non sono di tipo o di portata tali da indicare che il ricorrente sostenga tale regime o ne tragga in alcun modo vantaggio.

Inoltre, il ricorrente sostiene che l'inserimento del suo nome nell'elenco non può basarsi sul fatto che egli sia il coproprietario del gruppo Bremino. Quest'ultimo non ha beneficiato di alcuna agevolazione fiscale selettiva o di altre forme di sostegno da parte dell'amministrazione bielorusa.

⁽¹⁾ GU L 68, 26.2.2021, pag. 189.

⁽²⁾ GU L 68, 26.2.2021, pag. 29.

Ricorso proposto il 7 maggio 2021 — Fibrecycle/EUIPO (BACK-2-NATURE)

(Causa T-248/21)

(2021/C 252/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fibrecycle Pty Ltd (Helensvale, Australia) (rappresentante: T. Stein, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo «BACK-2-NATURE» — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 485 655

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 marzo 2021 nel procedimento R 1699/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-